

DETERMINA Fascicolo n. GU14/637677/2023**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX -
Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 12/10/2023 acquisita con protocollo n. 0260972 del 12/10/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L’ISTANTE TITOLARE DELLE UTENZE N. XXX E N. XXX STIPULAVA CONTRATTO CON LA VODAFONE, SUCCESSIVAMENTE IN DATA 02/03/2023, MIGRAVA LE SUE UTENZE VERSO WIND, NONOSTANTE CIO’ RICEVE ANCORA FATTURE DA PARTE DEL PRECEDENTE GESTORE E RICHIEDE PERTANTO LO STORNO DELLE FATTURE EMESSE SUCCESSIVE ALLA DISDETTA, IL RITIRO DELLA PRATICA DI RECUPERO CREDITO E L’INDENNIZZO PREVISTO DALLA CARTA DEI SERVIZI

CONFERMA LA CORRETTEZZA DEGLI ADDEBITI. ECCEPISCE LA GENERICITA’ DELLA RICHIESTA E LA MANCANZA DI RECLAMI SCRITTI.

MOTIVAZIONE: SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA SVOLTA E DAGLI ATTI ACQUISITI RISULTA CHE L’ISTANZA NON PUÒ ESSERE ACCOLTA, IN QUANTO L’ISTANTE NON HA DEPOSITATO ALCUN RECLAMO SCRITTO E/O ALTRO DOCUMENTO ATTO A SOSTENERE QUANTO LAMENTATO; IN TAL CASO DI RIGETTO IL VALORE DEL DECISUM É DA CONSIDERARSI PARI A ZERO;

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 12/10/2023, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
ALFREDO AURILIO